



A

Settore Autorizzazioni Rifiuti

e p.c.

CERMEC Spa
cermec@legalmail.it

ARPAT Dipartimento di Massa e Carrara

Azienda USL Toscana Nord Ovest– Dip.to Prevenzione di
Massa Carrara

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; Legge regionale 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito a modifiche gestionali nella installazione esistente di gestione rifiuti, posta in via Dorsale n.11 e in via Longobarda, nel Comune di Massa. Proponente: CERMEC Spa. Nota di risposta.

Con nota pervenuta il 07.12.2022, prot. n. 0476850, il Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti ha richiesto, a questo Settore, un parere in ordine alla sostanzialità ai fini VIA delle modifiche gestionali proposte dal gestore CERMEC Spa per l'installazione esistente di gestione rifiuti, posta in via Dorsale n.11 e in via Longobarda, nel Comune di Massa.

Premesso che:

- l'installazione è stata sottoposta a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusasi con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA (D.D. n. 1979/2010 del 24.5.2010 della Provincia di Massa Carrara);
- l'installazione risulta in possesso di AIA;
- il progetto relativo ad alcune modifiche al ciclo produttivo della installazione per la gestione di rifiuti è stato sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusasi con provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Decreto n. 1957 del 08/02/2022 della Regione Toscana);
- con decreto regionale n.191 del 9.1.2023, è stato deciso di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di un impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica di rifiuti biodegradabili, con produzione di biometano, nella installazione esistente di gestione rifiuti gestita da Cermec Spa (progetto di *revamping*).

Nel polo impiantistico sono attualmente svolte le attività di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani non differenziati, con produzione di Frazione Organica Stabilizzata (FOS), di selezione, cernita e pressatura di altre tipologie di rifiuto, quali carta, plastica e imballaggi misti, e di compostaggio delle matrici compostabili per la produzione di ammendanti.

Ciò premesso si rileva che le modifiche oggetto del presente parere, nelle more della attuazione del progetto di *revamping*, sono relative:



1. manutenzione del biofiltro 1 e gestione in R13 della FORSU (frazione organica dei rifiuti urbani);
2. alla eliminazione della limitazione in accettazione del EER 191212 ai soli impianti del territorio provinciale e del territorio dell'ATO.

In merito alla prima modifica, si evidenzia che l'azienda ha necessità di procedere alla sostituzione del letto filtrante del Biofiltro 1 (a servizio del parco di maturazione della frazione umida da rifiuto urbano indifferenziato - RUI e della FORSU), ormai esausto, con materiale vergine. Al fine di garantire comunque il mantenimento degli standard ambientali durante il conferimento dei rifiuti presso l'impianto e quindi la continuità del pubblico servizio, l'azienda richiede la possibilità di attuare la trasferimento della FORSU (EER 200108). Tale modalità di gestione permetterà di ridurre il carico di rifiuti all'interno del capannone di maturazione permettendo, così, il corretto funzionamento del biofiltro che risulterà parzialmente attivo durante le fasi di manutenzione straordinaria.

Durante la prima fase di sostituzione del biofiltro, nella quale sarà necessaria la preparazione del materiale per il nuovo letto filtrante e quindi la rimozione del materiale esausto, la funzionalità del biofiltro sarà ulteriormente ridotta; il proponente prevede di mettere in atto una serie di attività di supporto al contenimento delle maleodoranze come, ad esempio, l'irrorazione di prodotti deodorizzanti ed enzimatici con lo scopo di abbattere gli odori sia nell'area circostante al biofiltro sia all'interno del capannone di maturazione dove stazionano la frazione umida da RUI per la stabilizzazione ed anche la FORSU triturrata per la produzione di ACM (ammendante compostato misto).

A tal riguardo il proponente ritiene che per contenere in modo significativo le molestie olfattive nel momento della rimozione parziale del letto filtrante sarebbe opportuno e migliorativo avere all'interno del parco di maturazione solo la FOS e i cumuli di organico a fine processo, allontanando la FORSU dal capannone di maturazione previa triturazione della stessa in modo da evitare le percolazioni e le elevate emissioni odorigene tipiche delle prime fasi del processo di compostaggio. Quindi prevede di sottoporre il rifiuto alla fase di riduzione volumetrica nella linea primaria e stoccarlo temporaneamente (mediante l'ordinario processo di trasferimento a mezzo di nastri trasportatori) nel parco di maturazione dove a mezzo pala meccanica verrebbe – a raggiungimento del carico utile - caricato e inviato ad impianti di recupero autorizzati al trattamento di questo rifiuto. L'operazione ricalcherebbe quanto già avviene per la FOS, evitando la stabilizzazione del rifiuto, in quanto viene garantito un tempo di permanenza nel parco maturazione non superiore a 3 giorni.

L'attività di "stazione di trasferimento" secondo le modalità sopra descritte verrà effettuata dall'azienda nel solo periodo necessario alla conclusione delle attività di manutenzione straordinaria e riattivazione del biofiltro a servizio del capannone di maturazione (edificio A).

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- la l.r. 22/2015;

dato atto che, di per sé, l'operazione R13 non rientra nel campo di applicazione della normativa VIA;

si ritiene che la suddetta modifica temporanea alla gestione della FORSU non costituisca variazione alle caratteristiche dell'installazione esistente; non ne costituisce potenziamento, in quanto non è previsto l'incremento dei rifiuti gestiti; ne costituisce variazione al funzionamento in termini di gestione di una frazione



dei rifiuti gestiti, per il solo periodo necessario alla manutenzione del biofiltro. La modifica non comporta ampliamenti del perimetro, variazioni di tecnologia oppure spostamento della installazione; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto, fatta salva la necessaria corretta gestione di possibili fenomeni di maleodoranze e dei percolati prodotti dalla trasferimento della FORSU.

Per quanto riguarda le maleodoranze, si raccomanda al proponente di adottare le buone pratiche per il loro controllo, previste dalle linee guida SNPA n.38/2018; si raccomanda inoltre di operare, durante il periodo transitorio di trasferimento della FORSU, attività di monitoraggio delle unità odorimetriche presso i recettori più esposti; in esito ai dati di monitoraggio si raccomanda sin d'ora al proponente di prevedere accorgimenti gestionali tesi a ridurre l'emissione, in caso di superamento dei valori guida previsti dalle pertinenti linee guida.

Si ritiene quindi che la prevista modifica gestionale afferente alla trasferimento della Forsu non sia sostanziale ai fini VIA.

Per quanto riguarda l'accettazione nella installazione del rifiuto codice EER 191212 ai soli impianti del territorio provinciale e del territorio dell'ATO, si ritiene che la modifica in questione riguardi esclusivamente aspetti autorizzativi e di programmazione territoriale, per cui si rimanda la valutazione al Settore regionale Autorizzazione Rifiuti.

Tuttavia, a livello cautelativo, si raccomanda al proponente:

- di adottare le misure di mitigazione e monitoraggio delle emissioni odorigene recate dalle linee guida adottate con Delibera 38/2018 del Sistema nazionale per la protezione ambientale;
- di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità, indicati in premessa, oltre che negli atti autorizzativi.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica a CERMEC SpA l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Daniela Quirino (tel. 055.4383948) e-mail: daniela.quirino@regione.toscana.it;
- Lorenzo Galeotti (tel 055.4384384) e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

Distinti saluti.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG/DQ



Informativa ai proponenti e ai loro consulenti sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati")

ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.